

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 860)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 ottobre 1969
(V. Stampato n. 1627)*

**presentato dal Ministro del Tesoro
(COLOMBO EMILIO)**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(PRETI)**

**col Ministro delle Finanze
(REALE)**

**col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile
(MARIOTTI)**

**e col Ministro della Marina Mercantile
(LUPIS)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l' 11 ottobre 1969*

Regolazioni finanziarie varie

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'importo dovuto alla Regione siciliana a saldo del contributo a titolo di solidarietà nazionale a tutto il 30 giugno 1966, determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1962, n. 886, resta stabilito in lire 16.922.065.418.

Art. 2.

L'importo dovuto agli importatori di olii minerali greggi naturali o di residui della lavorazione, ai sensi del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 1956, n. 1415, a saldo del rimborso del maggior onere derivante all'importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale, resta determinato in lire 1 miliardo 536.000.000.

Art. 3.

L'importo dovuto all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, a tutto il 31 dicembre 1967, per la concessione, ai termini della legge 1° aprile 1959, n. 252, della tariffa n. 6 ai connazionali che rimpatriano temporaneamente, resta determinato in lire 6.258.307.620.

Art. 4.

L'importo da corrispondere a tutto il 31 dicembre 1967 a saldo delle sovvenzioni alle aziende concessionarie, ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, filovie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico, autolinee e servizi di navigazione interna, resta determinato in lire 9.973.997.940.

Art. 5.

L'importo da corrispondere alle società assuntrici di servizi marittimi di preminente interesse nazionale per le revisioni ordinarie e straordinarie di cui agli articoli 7 e 8 della legge 2 giugno 1962, n. 600, nonché per la definizione delle partite connesse con l'esercizio dei predetti servizi sino al 30 giugno 1962, ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge n. 600 del 1962, resta determinato, a tutto il 31 dicembre 1967, in lire 47.857.530.548.

Art. 6.

Per la regolazione delle somme di cui ai precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è iscritto un fondo da ripartire di lire 30 miliardi per l'anno 1969, di lire 10 miliardi annui per gli esercizi dal 1970 al 1974 e di lire 2.547.901.526 per il 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, nei singoli esercizi, con propri decreti, alla ripartizione del fondo tra le partite di cui alla presente legge ed alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

All'onere di lire 40 miliardi relativo agli anni 1969 e 1970 si provvede per lire 10 miliardi a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967, a tal uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; per lire 10 miliardi a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968 e per lire 10 miliardi e lire 10 miliardi, rispettivamente, con riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione del predetto Ministero per gli anni 1969 e 1970.

Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.